

Il documento che segue è messo a disposizione da
ASit Servizio Sociale su Internet.

titolo/tema:	Lettura comparata delle proposte di legge sulla professione di assistente sociale		tipologia
autori:	Silvia Casagrande		comparazione disegni di legge
editore:	ASit Servizio Sociale su Internet	data/anno:	10/12/2013*
città/luogo:	Roma	pagine/durata:	23
altro/note:			

Ti invitiamo a visitare il nostro sito e a iscriverti gratuitamente ai nostri spazi comunicativi professionali: la mailing list, il forum ed il gruppo di ASit su Facebook.

Se hai del materiale che ritieni utile inviare o fare altre segnalazioni, puoi contribuire all'arricchimento dei nostri spazi!

Considera inoltre la possibilità di sostenere le attività e iniziative di ASit iscrivendoti alla nostra associazione culturale e/o contribuendo attraverso una donazione volontaria.

La presente pagina non è da considerarsi come parte integrante del documento che segue, che viene pubblicato nel nostro sito con il consenso dell'autore, dell'editore e/o in quanto materiale di pubblico dominio reperibile nel web. Si raccomanda di citare sempre le fonti nel caso in cui si riutilizzino i materiali, nonché di rispettarne le licenze d'uso.

E' inoltre gradita una comunicazione ai gestori del sito.

Buona lettura :-)

Letture comparata delle proposte di legge sulla professione di ASSISTENTE SOCIALE

(a cura di Silvia Casagrande)

Si riporta a riferimento il testo Antezza e la comparazione con i testi Senato e Cnoas. Per rendere visibili le differenze, non si ripetono gli articoli nei vari riquadri quando il testo normativo coincide, ovvero quando le difformità sono solo di carattere formale. (in **giallo** le aggiunte in **grigio** le assenze)

Testo Camera : Proposta di legge C. 550 presentata il 26 marzo 2013 (Antezza e altri)	Testo Senato : Disegno di legge S.660 presentato il 15 maggio 2013 (Mattesini e altri)	Testo promosso dal CNOAS il 14 gennaio 2012
Titolo: <i>Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale</i>	Titolo: <i>Disciplina della professione di assistente sociale</i>	Titolo: <i>Proposta di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011</i>
<p>Art. 1. PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (Esercizio della professione di assistente sociale)</p> <p>1. L'esercizio della professione di assistente sociale è subordinato al conseguimento dell'abilitazione mediante il superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7.</p> <p>2. Gli assistenti sociali svolgono l'attività professionale in condizioni di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, secondo le norme del loro ordinamento nel rispetto dei relativi fondamenti teorico-disciplinari, nonché delle norme del relativo profilo professionale e del Codice deontologico, utilizzando la metodologia propria della professione, sia in regime autonomo sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.</p> <p>3. In attuazione della raccomandazione Rec(2001)1 del Consiglio, del 17 gennaio 2001, lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni</p>	<p>Art. 1. PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (Esercizio della professione di assistente sociale)</p> <p>Identico testo Camera</p>	<p>Art. 1. PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (Esercizio della professione di assistente sociale)</p> <p>Sostanzialmente identico testo Camera</p>

<p>legislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, promuovono la valorizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di assistente sociale al fine di contribuire alla garanzia e alla tutela dei diritti delle persone e della collettività, allo sviluppo dei processi di inclusione sociale, dell'integrazione del sistema dei servizi alla persona e delle loro organizzazione e promozione nel territorio nazionale e negli altri Stati dell'Unione europea</p>		
<p>ART. 2. (Libera professione). 1. È possibile esercitare la professione di assistente sociale in modo autonomo, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, in forma individuale o associata. 2. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: « c-quater): le spese sostenute a fronte di prestazioni professionali rese da assistenti sociali; ». 3. Il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è adottato sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.</p>	<p>Sostanzialmente identico testo Camera</p>	<p>Sostanzialmente identico testo Camera</p>
<p>ART. 3. (Attività professionale). 1. Formano oggetto dell'attività professionale di esclusiva competenza degli iscritti all'albo degli assistenti sociali, ferme restando le riserve e attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, le</p>	<p>Sostanzialmente identico (con elementi significativamente diversi ai punti evidenziati)</p>	<p>Sostanzialmente identico (con elementi significativamente diversi ai punti evidenziati)</p>

<p>seguenti aree:</p> <p>a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attività con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di singoli, famiglie, gruppi e comunità in condizioni di disagio sociale; 2) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati; 3) valutazione sociale, diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio; 4) interventi di pronta emergenza sociale; 5) promozione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali; 6) accoglienza, ascolto e attività di segretariato di servizio sociale nonché prima valutazione dei bisogni; 7) integrazione e attivazione di reti relazionali; 8) consulenza e collaborazione con gli organi giudiziari in materia civile, penale e amministrativa; 9) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di disagio sociale; 10) studio e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale nei settori di esercizio della professione; 11) coordinamento di interventi e di servizi ad alta complessità; 12) interventi interprofessionali, di <i>équipe</i> e di unità multiprofessionali di valutazione; 13) consulenza di servizio sociale; 14) interventi in ambito specialistico di servizio sociale; 15) mediazione nelle situazioni di conflittualità 	<p>13) counselling di servizio sociale;</p>	<p>attivazione, (al posto di) promozione</p> <p>9) difficoltà (al posto di) disagio sociale</p> <p>10) studio e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti (manca) (ne)i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;</p> <p>13) counselling di servizio sociale;</p> <p>15) mediazione nelle situazioni di conflittualità</p>
---	--	--

<p>interpersonale e negli ambiti familiare, sociale e giovanile;</p> <p>b) area preventivo-promozionale:</p> <p>1) sostegno ai processi di accesso alle risorse e alle prestazioni del servizio sociale nonché di fruizione dei diritti degli utenti;</p> <p>2) attività di informazione e di comunicazione sui servizi sociali e sui diritti degli utenti;</p> <p>3) studio e sperimentazione di metodologie avanzate e di interventi innovativi di servizio sociale nei settori di esercizio della professione;</p> <p>4) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi locali di benessere sociale;</p> <p>5) attivazione di programmi di integrazione tra gli ambiti operativi del servizio sociale, le persone e il terzo settore;</p> <p>6) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e di comunità;</p> <p>7) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;</p> <p>8) istituzione di osservatori sugli interventi sui servizi e sulle politiche sociali;</p> <p>c) area della organizzazione, della progettazione e della gestione:</p> <p>1) collaborazione alla programmazione degli interventi nel settore delle politiche e dei servizi sociali;</p> <p>2) attivazione e gestione di flussi informativi nel settore dei servizi;</p> <p>3) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;</p> <p>4) pianificazione, progettazione, organizzazione e</p>	<p>1) sostegno ai processi di accesso alle risorse e alle prestazioni del servizio sociale nonché di fruizione dei diritti degli utenti; (manca)</p> <p>e nelle forme previste (aggiunta alla fine del comma3)</p> <p>4) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi locali di benessere locale</p> <p>8) istituzione attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;</p>	<p>interpersonale, e negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile</p> <p>1) sostegno ai processi di accesso alle risorse e alle prestazioni del servizio sociale nonché di fruizione dei diritti degli utenti; (manca)</p> <p>e nelle forme previste (aggiunta alla fine del comma3)</p> <p>4) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi locali di benessere locale;</p> <p>8) istituzione attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;</p>
---	--	---

<p>gestione manageriale nei settori delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;</p> <p>5) istituzione, coordinamento e verifica di reti di servizi e di prestazioni sociali;</p> <p>6) apporto tecnico per la predisposizione di progetti territoriali e di piani di zona;</p> <p>7) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nel settore delle politiche e dei servizi sociali;</p> <p>8) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni erogate;</p> <p>9) gestione di processi per l'accREDITamento dei servizi sociali;</p> <p>d) area didattico-formativa e di ricerca:</p> <p>1) raccolta di dati e analisi dei dati sociali e psico-sociali a fini di ricerca;</p> <p>2) attività formativa nel settore dei servizi alla persona;</p> <p>3) attività di coordinamento e di supervisione degli operatori dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;</p> <p>4) attività di ricerca e di monitoraggio sulle politiche e sui servizi sociali;</p> <p>5) docenza e attività formativo didattica nelle materie di competenza del servizio sociale e delle discipline affini;</p> <p>6) supervisione sull'attività di tirocinio di cui all'articolo 5.</p>	<p>5) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;</p> <p>erogate (manca)</p> <p>4) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali</p> <p>6) supervisione professionale degli assistenti sociali, interprofessionale e del tirocinio didattico come previsto nel corso di studi indicato dall'articolo 5, comma 1.</p>	<p>erogate (manca)</p> <p>4) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali</p> <p>6) supervisione professionale degli assistenti sociali, interprofessionale e del tirocinio didattico come previsto nel corso di studi indicato dall'articolo 5, comma 1.</p>
<p>ART. 4. (Formazione universitaria).</p> <p>1. È istituita la classe di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale denominata « LMCU in</p>		

<p>servizio sociale ».</p> <p>2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti Sociali, nell'ambito dell'area 14 – Scienze politiche e sociali di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1o settembre 2011 il macrosettore 14/E - servizio sociale. Il macrosettore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa nei settori di competenza concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica del servizio sociale, i confini epistemologici del servizio sociale, gli strumenti teorico-metodologici e le tecniche di servizio sociale. Il macrosettore si articola nelle seguenti aree: principi e fondamenti del servizio sociale; storia del servizio sociale e storia del pensiero del servizio sociale; modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale; metodologie e tecniche della ricerca di servizio sociale; politiche sociali relative alle diverse tipologie di welfare; progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali; etica e deontologia dei servizi sociali.</p> <p>3. Il possesso del diploma di laurea di cui al comma 1 è requisito necessario per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.</p> <p>4. In considerazione della specificità dell'attività professionale, i contenuti scientifici del corso di laurea di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della</p>	<p>Il Macrosettore si articola in varie aree quali</p> <p>3. Per essere iscritto all'albo degli assistenti sociali è necessario essere in possesso di diploma di laurea afferente alla classe di laurea di cui al comma 1,..... (sostituisce la prima parte) In ragione (al posto di) In considerazione</p>	<p>.... dell'Area 14 Scienze politiche e sociali di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n.336 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art.15 legge 30 dicembre 2010, n.240" il Macrosettore ...</p> <p>Il Macrosettore si articola in varie aree quali</p> <p>3. Per essere iscritto all'albo degli assistenti sociali è necessario essere in possesso di diploma di laurea afferente alla classe di laurea di cui al comma 1,..... (sostituisce la prima parte) In ragione (al posto di) In considerazione</p>
--	---	--

<p>ricerca, sentito il consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.</p> <p>5. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei docenti universitari in servizio sociale, i relativi insegnamenti possono essere affidati, con contratto di diritto privato, ad assistenti sociali di comprovata esperienza, sulla base dei curricula attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche svolte.</p> <p>6. Nell'ambito dell'organizzazione dei dottorati di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) acquisisce il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali sui criteri e sui parametri che definiscono gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi dei dottorati di ricerca in servizio sociale.</p> <p>7. Il diploma di laurea di cui al comma 1 costituisce titolo valido ai fini dell'accesso ai ruoli della docenza negli istituti secondari di secondo grado.</p>	<p>5. In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'incardinamento nei ruoli delle università dei docenti di servizio sociale, gli insegnamenti di servizio sociale possono essere affidati mediante conferimento di contratto di diritto privato ad assistenti sociali di comprovata esperienza professionale, sulla base della valutazione dei curricula attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche realizzate nei settori di interesse della professione. (Sostituisce l'intero comma5)</p> <p>di cui all'articolo 19 del citato decreto ministeriale 29 luglio 2011, ...</p> <p>Comma 7 non presente nel testo</p>	<p>5. In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'incardinamento nei ruoli delle università dei docenti di servizio sociale, gli insegnamenti di servizio sociale possono essere affidati mediante conferimento di contratto di diritto privato ad assistenti sociali di comprovata esperienza professionale, sulla base della valutazione dei curricula attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche realizzate nei settori di interesse della professione. (Sostituisce l'intero comma5)</p> <p>di cui all'articolo 19 del citato decreto ministeriale 29 luglio 2011,</p> <p>Comma 7 non presente nel testo</p>
<p>ART. 5. (Tirocinio).</p> <p>1. Il tirocinio è svolto nell'ambito del percorso formativo previsto dal corso di laurea in servizio sociale, ha una durata di almeno 900 ore ed è disciplinato da un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, sentiti i consigli regionali del medesimo Ordine.</p> <p>2. I rapporti tra atenei e consigli regionali</p>	<p>1) Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e può svolgersi per sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 4, comma 3, ed è disciplinato ...</p> <p>(Aggiunto alla fine del comma 1) I rapporti tra...</p>	<p>1) Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e può svolgersi per sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 4, comma 3, ed è disciplinato ...</p> <p>(Aggiunto alla fine del comma 1) I rapporti tra...</p>

<p>dell'Ordine degli assistenti sociali sono disciplinati da apposite convenzioni redatte sulla base di una convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali. Il tirocinio è svolto nell'ambito di una delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, indicata dal tirocinante, con la supervisione di un assistente sociale che esercita la professione da almeno cinque anni.</p> <p>3. Il consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali vigila sul corretto svolgimento del tirocinio e sulla qualità della supervisione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui comma 1.</p> <p>4. Gli assistenti sociali in possesso del diploma di LMCU in servizio sociale possono svolgere attività di praticantato regolamentata dall'Ordine degli assistenti sociali</p>	<p>sulla base di apposite convenzioni stipulate tra gli atenei ed i consigli regionali dell'ordine, sulla base di una ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.</p> <p>Il tirocinio è svolto (nell')in ambito professionale specifico di sociale esercitante la professione da almeno cinque anni.</p> <p>2.</p> <p>...secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro, dalle convenzioni regionali e da apposito (dal) regolamento di cui comma 1 adottato dal consiglio nazionale, sentiti i consigli regionali.</p> <p>Comma 4 non presente nel testo</p>	<p>sulla base di apposite convenzioni stipulate tra gli atenei ed i consigli regionali dell'ordine, sulla base di una (dell') Università e (della) Ricerca</p> <p>Il tirocinio è svolto (nell')in ambito professionale specifico di sociale esercitante la professione da almeno cinque anni.</p> <p>2.</p> <p>...secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro, dalle convenzioni regionali e da apposito (dal) regolamento di cui comma 1 adottato dal consiglio nazionale, sentiti i consigli regionali.</p> <p>Comma 4 non presente nel testo</p>
<p>ART. 6. (Esame di Stato).</p> <p>1. L'iscrizione all'albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso del diploma di LMCU in servizio sociale.</p> <p>3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</p>	<p>1. L'iscrizione all'albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea magistrale a ciclo unico (del diploma di) LMCU in servizio sociale.</p> <p>3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</p>	<p>1. L'iscrizione all'albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea magistrale a ciclo unico (del diploma di LMCU) in Servizio sociale.</p> <p>3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:</p>

<p>a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area del servizio sociale; principi, fondamenti, metodi e tecniche del servizio sociale, rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;</p> <p>b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione dei servizi sociali, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nella politica e nei servizi sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione dei servizi e delle politiche dei servizi alla persona; principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e di offerta di servizi sociali;</p> <p>c) una prova pratica sui seguenti argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di intervento in relazione a un caso proposto dalla commissione di esame sugli argomenti di cui alla lettera b);</p> <p>d) una prova orale sui seguenti argomenti: legislazione e deontologia professionali; discussione degli elaborati scritti di cui alle lettere a) e b); esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale.</p>	<p>a) una prima prova scritta nelle (sui) seguenti materie o argomenti: ...dell'area (del) di servizio sociale; ...del rilevamento e trattamento di...</p> <p>b) una seconda prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione dei servizi sociali, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nella politica e nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione (dei) di servizi e (delle) di politiche dei servizi alla persona; ...</p> <p>c) una prova pratica nelle (sui) seguenti materie o argomenti: ...in relazione ad un caso prospettato (proposto) dalla commissione (di esame sugli argomenti) nelle materie di cui alla lettera b);</p> <p>d) una prova orale, sulle (sui) seguenti materie o argomenti: ...professionale (professionali);; discussione dell'elaborato scritto (degli elaborati scritti) di cui alle lettere a) e b); ;...</p>	<p>a. una prima prova scritta nelle (sui) seguenti materie o argomenti: ...dell'area (del) di servizio sociale; ...del rilevamento e trattamento di...</p> <p>b) una seconda prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione dei servizi sociali, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nella politica e nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione (dei) di servizi e (delle) di politiche dei servizi alla persona; ...</p> <p>c) una prova pratica nelle (sui) seguenti materie o argomenti: ...in relazione ad un caso prospettato (proposto) dalla commissione (di esame sugli argomenti) nelle materie di cui alla lettera b);</p> <p>d) una prova orale, sulle (sui) seguenti materie o argomenti: ...professionale (professionali);; discussione dell'elaborato scritto (degli elaborati scritti) di cui alle lettere a) e b); ;...</p>
<p>ART. 7. (albo degli assistenti sociali).</p> <p>1. Presso ciascun consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali, ovvero presso ciascun consiglio interregionale ove previsto, è istituito l'albo degli assistenti sociali, di seguito denominato « albo ».</p> <p>2. Agli iscritti all'albo spetta il titolo professionale di assistente sociale.</p> <p>3. L'iscrizione all'albo è requisito necessario per l'esercizio della professione</p>	<p>1. Presso ciascun (c) Consiglio regionale dell'(O)ordine degli assistenti sociali, ovvero presso ciascun consiglio interregionale ove previsto, è istituito l'albo degli assistenti sociali, di seguito denominato « albo ».</p> <p>2 manca</p> <p>3. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali è requisito necessario</p>	<p>Art. 7 <i>Albo degli (a)Assistenti sociali</i></p> <p>1. Presso ciascun (c) Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, ovvero presso ciascun consiglio interregionale ove previsto, è istituito l'albo degli assistenti sociali, di seguito denominato « albo ».</p> <p>2 manca</p> <p>3. L'iscrizione all'(a)Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti sociali è requisito necessario</p>

<p>sia in forma autonoma di libera professione sia alle dipendenze della pubblica amministrazione o di soggetti privati.</p> <p>4. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: <i>a)</i> avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; <i>b)</i> avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale consiglio regionale dell'Ordine; <i>c)</i> non essere stato radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.</p> <p>5. Gli interessati presentano domanda di iscrizione all'albo al consiglio regionale o interregionale dell'Ordine allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 4) lettera <i>a)</i> e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.</p> <p>6. Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine decide sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, entro trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda di iscrizione si intende accolta.</p>	<p>per l'esercizio della obbligatoria per esercitare la professione sia in forma autonoma di libera professione sia alle dipendenze della pubblica amministrazione o di soggetti privati. (riportato identico al comma 6).</p> <p>(segue da comma 3). Costituiscono requisiti... ...all'esercizio della professione; (Albo degli assistenti sociali) <i>b)</i> avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale (consiglio regionale) dell'(O)ordine; <i>c)</i> non essere stato già radiato dall'albo o...</p> <p>4. Gli interessati presentano domanda di iscrizione all'albo al consiglio regionale o interregionale di cui al comma (4) 3, lettera <i>a)</i>...</p> <p>5. Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine decide provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di (entro) trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda di iscrizione si intende accolta.</p> <p>6. Vedi fine comma 3</p>	<p>per l'esercizio della obbligatoria per esercitare la professione sia in forma autonoma di libera professione sia alle dipendenze della pubblica amministrazione o di soggetti privati. (riportato identico al comma 6).</p> <p>(segue da comma 3). Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'(a)Albo: ...all'esercizio della professione; (Albo degli assistenti sociali) <i>b)</i> avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale (consiglio regionale) dell'Ordine; <i>c)</i> non essere stato già radiato dall'(a)Albo o...</p> <p>4. Gli interessati presentano domanda di iscrizione all'albo al (c)Consiglio regionale o interregionale dell'(o)Ordine di cui al comma (4) 3 lettera <i>a)</i> ...</p> <p>5. Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine decide provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di (entro) trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda di iscrizione si intende accolta.</p> <p>6. Vedi fine comma 3</p>
<p>ART. 8. <i>(Dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale).</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre</p>	<p>(Servizio sociale professionale, accesso alla dirigenza)</p>	<p>Servizio sociale professionale, accesso alla dirigenza</p> <p>1. Ai sensi dell'art.12 della (della legge 8 novembre</p>

<p>2000, n. 328, è istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale.</p> <p>2. Costituiscono titolo per l'accesso ai livelli funzionali dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso enti, amministrazioni od organismi, il possesso del diploma di LMCU in servizio sociale o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché l'iscrizione all'albo, fatte salve, le posizioni acquisite dagli assistenti sociali in servizio alla medesima data di entrata in vigore.</p>	<p>e per lo svolgimento (delle) di funzioni dirigenziali presso enti, amministrazioni (od)ed organismi, il possesso del diploma di della laurea nella classe LMCU in servizio sociale... previgenti (vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge), nonché l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, fatto(e) salvo(e), nelle more dell'applicazione delle norme, le posizioni acquisite dagli assistenti sociali in servizio alla medesima data di entrata in vigore.</p>	<p>2000, n. 328,) L.328/2000,</p> <p>e per lo svolgimento (delle) di funzioni dirigenziali, presso (e)Enti, (a)Amministrazioni (od)ed (o)Organismi, il possesso del diploma di della laurea nella classe LMCU (in servizio sociale) "Servizio Sociale" ... previgenti (vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge), nonché l'iscrizione all'(a)Albo degli Assistenti Sociali, fatto(e) salvo(e), nelle more dell'applicazione della norme, le posizioni acquisite dagli (a)Assistenti (s)Sociali in servizio alla medesima data di entrata in vigore.</p>
<p>CAPO III CONSIGLIO NAZIONALE E CONSIGLI REGIONALI DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI ART. 9. (Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali).</p> <p>1. L'organizzazione, il funzionamento, le modalità di elezione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché la tenuta dell'albo sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal capo IV.</p> <p>2. L'assistente sociale membro del Consiglio nazionale o di un consiglio regionale, ovvero membro di un consiglio regionale di disciplina di</p>	<p>CAPO III NORME ORGANIZZATIVE</p> <p>(Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'(O)ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali)</p> <p>1. L'organizzazione, il funzionamento, le modalità di elezione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'(O)ordine degli assistenti sociali e del Consiglio nazionale, nonché la tenuta dell'albo restano (sono)</p> <p>...quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal capo IV. presente capo.</p> <p>2. L'assistente sociale componente (membro del Consiglio nazionale o) di un consiglio regionale, del Consiglio nazionale o (ovvero membro) di un</p>	<p>CAPO III Norme organizzative</p> <p>(Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'(O)ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali)</p> <p>1. L'organizzazione, il funzionamento, le modalità di elezione del Consiglio nazionale e dei (c)Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali e del Consiglio nazionale, nonché la tenuta dell' (a)Albo restano (sono) disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia DM 11...</p> <p>...quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal capo IV. dal presente capo 3.</p> <p>2. L'(a)Assistente sociale componente (membro del Consiglio nazionale o) di un (c)Consiglio regionale, del Consiglio nazionale o (ovvero membro) di un</p>

<p>cui al capo IV ha diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative in favore dell'ente di appartenenza per partecipare alle attività istituzionali dell'Ordine, secondo modalità stabilite con apposita convenzione tra lo stesso ente di appartenenza e il consiglio interessato.</p>	<p>consiglio regionale di disciplina di cui al capo IV ha diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative (in) a favore dell'amministrazione (ente) di appartenenza al fine di (per) partecipare alle attività istituzionali dell'(O)ordine, secondo modalità concordate tramite (stabilite con) apposita convenzione tra lo stesso ente l'amministrazione di appartenenza e il competente organo istituzionale. consiglio interessato.</p>	<p>(c)Consiglio regionale di disciplina di cui al capo IV ha diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative (in) a favore dell'Amministrazione (ente) di appartenenza al fine di (per) partecipare alle attività istituzionali dell'Ordine, secondo modalità concordate tramite (stabilite con) apposita convenzione tra lo stesso ente l'amministrazione di appartenenza e il competente organo istituzionale. consiglio interessato.</p>
<p>CAPO IV ORGANI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ART. 10. <i>(Consiglio regionale di disciplina).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella seduta di insediamento, o, comunque, nella prima seduta utile successiva, il consiglio regionale dell'ordine degli assistenti sociali nomina il consiglio regionale di disciplina. 2. Il consiglio regionale di disciplina è composto da cinque membri nominati tra gli iscritti all'albo da almeno dieci anni, che garantiscono indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non sono state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. 3. Il consiglio regionale dell'ordine nomina quale membro senza diritto di voto del consiglio regionale di disciplina un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti agli albi degli avvocati. 4. Il Consiglio nazionale, sentiti i consigli regionali, disciplina con apposito regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli regionali di disciplina e del consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17. 5. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere che, sulla base di accordi tra i consigli regionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella seduta di insediamento, o, comunque nella prima seduta utile successiva, il (c)Consiglio regionale dell'ordine degli assistenti sociali nomina il (c)Consiglio regionale di disciplina. 2. Il (c)Consiglio regionale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella seduta di insediamento, o, comunque nella prima seduta utile successiva, il (c)Consiglio regionale dell'ordine degli assistenti sociali nomina il (c)Consiglio regionale di disciplina. 2. Il (c)Consiglio regionale

<p>della medesima area geografica o comunque limitrofi, e sentito il consiglio nazionale, siano costituiti consigli interregionali di disciplina, competenti a esercitare le funzioni di cui all'articolo 11.</p> <p>6. Il regolamento di cui al comma 4 definisce i criteri per l'esercizio della facoltà di cui al comma 5, con particolare riguardo al numero degli iscritti al relativo albo e alla necessità di assicurare il rispetto dei principi di efficienza ed economicità delle funzioni esercitate.</p> <p>7. La carica di membro del consiglio regionale di disciplina è incompatibile con quella di membro del consiglio regionale dell'ordine, con quella di consigliere nazionale e con quella di membro del Consiglio nazionale di disciplina.</p> <p>8. Il consiglio regionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del consiglio regionale dell'ordine che lo ha nominato e ha sede presso lo stesso consiglio regionale.</p>		
<p>ART. 11. <i>(Competenze del consiglio regionale di disciplina).</i></p> <p>1. Il consiglio regionale di disciplina esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo e adotta le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.</p> <p>2. Il consiglio regionale di disciplina elegge il proprio presidente tra i membri iscritti all'albo.</p> <p>3. Le sedute del consiglio regionale di disciplina sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.</p> <p>4. Il consiglio regionale di disciplina</p>	<p>2. Esso Il consiglio regionale di disciplina elegge un (il proprio) presidente tra i membri iscritti all'albo.</p> <p>3. Le sedute del (c)Consiglio regionale</p>	<p>2. Esso Il consiglio regionale di disciplina elegge un (p)Presidente tra i membri iscritti all'(a)Albo.</p> <p>3. Le sedute del (c)Consiglio</p>

<p>delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>5. Per ogni procedimento disciplinare è nominato un relatore tra i membri iscritti all'albo.</p> <p>6. Il consiglio regionale di disciplina riferisce annualmente al consiglio regionale dell'ordine sull'attività svolta.</p>		
<p>ART. 12. (Procedimento disciplinare).</p> <p>1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare del professionista per le azioni od omissioni che integrano violazione di norme di legge, di regolamento o del codice deontologico, ovvero che sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.</p> <p>2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.</p> <p>3. Il Consiglio nazionale, sentito il Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17, adotta e aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello regionale e nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.</p> <p>4. Il procedimento disciplinare ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio regionale di disciplina, ovvero su richiesta dei</p>	<p>Art. 12. (Il procedimento disciplinare)</p> <p>dell'incolpato (del professionista) per le azioni od omissioni che integrino (integrano) violazione di norme di legge e regolamenti (di regolamento), o del codice deontologico, adottato ai sensi del comma 3, o siano (ovvero che sono)</p> <p>stabiliti dal presente articolo. enunciati nei commi seguenti.</p> <p>4. Il procedimento disciplinare</p> <p>(c)Consiglio regionale di disciplina, ovvero su richiesta degli dei</p>	<p>Art. 12 Il procedimento disciplinare</p> <p>nell'Albo (all'albo)</p> <p>dell'incolpato (del professionista) per le azioni od omissioni che integrino (integrano) violazione di norme di legge e regolamenti (di regolamento), o del codice deontologico, adottato ai sensi del comma 3, o siano (ovvero che sono)</p> <p>stabiliti dal presente articolo. enunciati nei commi seguenti.</p> <p>4. Il procedimento disciplinare</p> <p>(c)Consiglio regionale di disciplina, ovvero su richiesta degli dei</p>

professionisti interessati.

5. La responsabilità disciplinare è accertata quando sono provate l'inosservanza dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

6. La responsabilità sussiste anche quando il fatto è commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di norme di legge, di regolamento o del codice deontologico.

7. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, che deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possono essere derivate dai medesimi.

8. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, ove lesivi dell'immagine e della dignità professionali.

9. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che il professionista sottoposto a procedimento sia stato invitato a comparire avanti il consiglio regionale di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito. Il professionista ha facoltà di presentare documenti e memorie difensivi e di farsi assistere da un avvocato.

10. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al consiglio regionale di disciplina circa l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un professionista.

11. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni al professionista interessato e al pubblico ministero presso il tribunale. La delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello e al Ministero della giustizia.

professionisti interessati. (quando sono) **ove siano**

negligenza od imperizia, o (ovvero) per inosservanza di **leggi, regolamenti, ordini e discipline.** (norme di legge, di regolamento o del codice deontologico).

la quale (che) deve

qualora siano (ove) lesivi dell'immagine e della dignità professionale **e(i).**

(il professionista) **l'iscritto** sottoposto a procedimento, il (c) **Consiglio regionale**

(Il professionista)

L'incoltato difensive **(i)**

al (c) **Consiglio regionale di disciplina** (circa l') **dell'esercizio** un (professionista) **iscritto.**

(al professionista) **all'interessato ed**

professionisti interessati. (quando sono) **ove siano** provate **la(l')** inosservanza dei doveri professionali e **la(l')** intenzionalità

allorquando (quando) il fatto **sia** (è) commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o (ovvero) per inosservanza di **leggi, regolamenti, ordini e discipline.** (norme di legge, di regolamento o del codice deontologico).

la quale (che) deve

qualora siano (ove) lesivi dell'immagine e della dignità professionale **e(i).**

(il professionista) **l'iscritto** sottoposto a procedimento, il (c) **Consiglio regionale**

(Il professionista)

L'incoltato difensive **(i)**

al (c) **Consiglio regionale di disciplina** (circa l') **dell'esercizio** un (professionista) **iscritto.**

(al professionista) **all'interessato ed**

<p>12. Il professionista sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.</p> <p>13. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dare luogo all'apertura del procedimento disciplinare.</p>	<p>12. Il professionista che sia sottoposto</p> <p>(salvo che) tranne ove</p> <p>che (può dare) dà luogo</p>	<p>12. Il professionista che sia sottoposto</p> <p>(salvo che) tranne ove</p> <p>che può dar (dare) luogo</p>
<p>ART. 13. (Astensione e ricusazione).</p> <p>1. I membri del consiglio regionale di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nel- l'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.</p> <p>2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio regionale di disciplina.</p> <p>3. Se non è presente il numero di componenti del consiglio regionale di disciplina necessario per la validità delle sedute, la competenza è del consiglio regionale di disciplina avente sede nella città più vicina, individuata dal Consiglio nazionale dell'Ordine.</p>	<p>...non è (presente) disponibile il numero dei (di)... (c) Consiglio che è prescritto (necessario) per la</p>	<p>...non è (presente) disponibile il numero dei (di)... (c) Consiglio che è prescritto (necessario) per la</p>
<p>ART. 14. (Sanzioni).</p> <p>1. Al termine del procedimento disciplinare, il consiglio regionale di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:</p> <p>a) l'ammonizione;</p> <p>b) la censura;</p> <p>c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno;</p> <p>d) la radiazione dall'albo.</p>	<p>un periodo di tempo non superiore ad a</p>	<p>un periodo di tempo non superiore ad a</p>

<p>ART. 15. <i>(Sospensione cautelare).</i></p> <p>1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.</p> <p>2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva nonché di sentenza definitiva che prevede l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.</p> <p>3. Prima di deliberare la sospensione cautelare è fatto obbligo di sentire il professionista. Ove ciò non sia possibile per causa di forza maggiore il consiglio regionale di disciplina provvede comunque a deliberare.</p>	<p>(che prevede) con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.</p> <p>3. (Prima di deliberare la sospensione cautelare è fatto obbligo di sentire il professionista). L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, deve essere sentito prima della deliberazione. (...il consiglio regionale di disciplina provvede comunque a deliberare). ...,sentita l'autorità competente, si provvede nei modi e mezzi indicati.</p>	<p>(che prevede) con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.</p> <p>3. (Prima di deliberare la sospensione cautelare è fatto obbligo di sentire il professionista). L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, deve essere sentito prima della deliberazione. (...il consiglio regionale di disciplina provvede comunque a deliberare). ...,sentita l'autorità competente, si provvede nei modi e mezzi indicati.</p>
<p>ART. 16. <i>(Impugnazioni).</i></p> <p>1. Avverso le decisioni del consiglio regionale di disciplina, il professionista può proporre, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17.</p> <p>2. In caso di impugnazione il Consiglio nazionale di disciplina procede al riesame dei fatti e può sospendere l'efficacia dei provvedimenti disciplinari, confermare la sanzione irrogata dal consiglio regionale di disciplina, ovvero infliggerne una più grave.</p>	<p>assunte dal (del) (c)Consiglio regionale di disciplina, (il professionista può), l'interessato e il pubblico ministero possono proporre,</p> <p>2. In caso di impugnazione Il Consiglio nazionale di disciplina procede al riesame dei fatti e può sospendere l'efficacia dei provvedimenti disciplinari, confermare la sanzione irrogata dal consiglio regionale di disciplina, ovvero infliggerne una più grave.</p>	<p>assunte dal (del) (c)Consiglio regionale di disciplina, (il professionista può) l'interessato e il pubblico ministero possono proporre, disciplina, (di cui all'articolo 17). formato ai sensi dell'articolo seguente.</p> <p>2. In caso di impugnazione Il Consiglio nazionale di disciplina procede al riesame dei fatti e può sospendere l'efficacia dei provvedimenti disciplinari, confermare la sanzione irrogata dal consiglio regionale di disciplina, ovvero infliggerne una più grave.</p>

	<p><i>Il comma 3 presente in questo testo descrive sostanzialmente quanto espresso dal comma 2 testo Camera</i></p> <p>3. Il Consiglio nazionale di disciplina riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.</p>	<p><i>Il presente comma 3 presente in questo testo descrive sostanzialmente quanto espresso dal comma 2 testo Camera</i></p> <p>3. Il Consiglio nazionale di disciplina riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.</p>
<p>ART. 17. (Consiglio nazionale di disciplina).</p> <p>1. Nella seduta di insediamento, o, comunque, nella prima seduta utile successiva, il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nomina il Consiglio nazionale di disciplina, composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'albo da almeno dieci anni, che garantiscono indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non sono state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.</p> <p>Il sesto membro, senza diritto di voto, è un avvocato, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti agli albi degli avvocati. Il Consiglio nazionale dell'ordine nomina, altresì, un membro avvocato supplente che sostituisce il membro effettivo avvocato in caso di suo impedimento.</p> <p>2. La carica di membro del Consiglio nazionale di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di consigliere regionale e di membro del consiglio regionale di disciplina.</p> <p>3. Il Consiglio nazionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio nazionale dell'ordine che lo ha nominato.</p> <p>4. Il Consiglio nazionale di disciplina elegge il proprio presidente tra i membri iscritti all'albo.</p> <p>5. Le sedute del Consiglio nazionale di disciplina</p>	<p>nomina, altresì, un componente (membro) avvocato supplente che sostituisce il componente (membro) effettivo (avvocato) in caso di (suo)</p> <p>4. (Il Consiglio nazionale di disciplina) Esso elegge (il proprio) un presidente</p>	<p>nomina, altresì, un componente (membro) avvocato supplente che sostituisce il componente (membro) effettivo (avvocato) in caso di (suo)</p> <p>4. (Il Consiglio nazionale di disciplina) Esso elegge (il proprio) un (p)Presidente tra i membri iscritti all'(a)Albo.</p>

<p>sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio iscritti nell'albo.</p> <p>6. Il Consiglio nazionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>7. Per ogni procedimento disciplinare è nominato un relatore tra i membri iscritti all'albo.</p> <p>8. Il Consiglio nazionale di disciplina si pronuncia sulle impugnazioni delle decisioni adottate dai consigli regionali di disciplina nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 3.</p> <p>9. Al procedimento dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.</p> <p>10. Il Consiglio nazionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio nazionale dell'ordine sull'attività svolta.</p>	<p>iscritti (nell')all'albo.</p> <p>dai</p> <p>(c)Consigli regionali norme (di legge e di regolamento) legislative e regolamentari, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale (dell'ordine) ai sensi applicano in ogni caso le disposizioni nazionale (dell'ordine)</p>	<p>iscritti (nell')all'(a)Albo.</p> <p>dai</p> <p>(c)Consigli norme (di legge e di regolamento) legislative e regolamentari, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale (dell'ordine) ai sensi del precedente art. 12, applicano in ogni caso le disposizioni nazionale(dell'ordine)</p>
<p>ART. 18. (Disposizioni di adeguamento).</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dal presente Capo.</p>	<p>Articolo non esistente</p>	<p>Articolo non esistente</p>
<p>CAPO V - OBBLIGHI DELL'ASSISTENTE SOCIALE</p> <p>ART. 19. (Formazione permanente).</p> <p>1. Il professionista iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle sue prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.</p>	<p>Art. 18.</p> <p>1. (Il professionista) L'iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle (sue) prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.</p>	<p>Art. 18.</p> <p>1. (Il professionista) L'iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle (sue) prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.</p>

<p>2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma 1 sono disciplinate da un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.</p> <p>3. La violazione dell'obbligo di formazione permanente costituisce illecito disciplinare.</p> <p>4. I consigli regionali dell'Ordine concordano con le amministrazioni presso le quali gli assistenti sociali esercitano la loro professione le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente, assicurando, in particolare la concessione di permessi per la frequenza di tali attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.</p>	<p>2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma 1 sono disciplinate da (un) apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'(O)ordine degli assistenti sociali.</p> <p>3. La violazione dell'obbligo (di formazione permanente costituisce illecito) dà luogo a responsabilità disciplinare.</p> <p>4. I Consigli regionali dell'(O)ordine stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dagli assistenti sociali che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.</p>	<p>2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma (1) precedente sono disciplinate da (un) apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli (a)Assistenti sociali.</p> <p>3. La violazione dell'obbligo (di formazione permanente costituisce illecito) dà luogo a responsabilità disciplinare.</p> <p>4. I Consigli regionali dell'(O)ordine stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dagli assistenti sociali che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.</p>
<p>ART. 20. (Assicurazione obbligatoria).</p> <p>1. Il professionista iscritto all'albo stipula, anche mediante convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.</p> <p>2. Il professionista rende noti all'utente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza di cui al comma 1, e il relativo massimale.</p> <p>3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio regionale dell'Ordine.</p> <p>4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.</p> <p>5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi</p>	<p>Art. 19.</p> <p>1. (Il professionista) L'iscritto all'albo (stipula) deve stipulare, anche (mediante) per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale dell'(O)ordine degli assistenti sociali, una polizza assicurativa</p> <p>2. (Il professionista) L'iscritto rende noti all'utente al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza (di cui al comma 1), stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.</p> <p>4. La mancata osservanza delle disposizioni (del) previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>Art. 19</p> <p>1. (Il professionista) L'iscritto all'(a)Albo (stipula) deve stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale (dell'Ordine) degli (a)Assistenti sociali, una polizza assicurativa</p> <p>2. (Il professionista) L'iscritto rende noti all'utente al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza (di cui al comma 1), stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.</p> <p>4. La mancata osservanza delle disposizioni (del) previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.</p>

<p>della polizza assicurativa sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.</p>	<p>5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza (assicurativa) sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.</p>	<p>5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza (assicurativa) sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto dal Ministro della (g)Giustizia, sentito il Consiglio nazionale (dell'ordine) degli Assistenti sociali.</p>
<p>ART. 21. (Pubblicità informativa).</p> <p>1. Il professionista iscritto all'albo può fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione. Tali informazioni devono, comunque, essere veritiere, non elogiative, non ingannevoli e non comparative e devono, altresì, essere conformi alle finalità di tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza e dei principi del codice deontologico.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stabilisce le modalità di divulgazione delle informazioni di cui al comma 1.</p> <p>3. La divulgazione di informazioni non conformi a quanto disposto dai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>Art. 20.</p> <p>1. (Il professionista iscritto all'albo può fornire) È consentito all'iscritto dare informazioni (sulle modalità) sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.</p> <p>Il comma 2 descrive la parte finale del comma 1 testo Camera</p> <p>2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza, nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico di cui all'articolo 12, comma 3.</p> <p>3. Il Consiglio nazionale determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.</p>	<p>Art. 20.</p> <p>1. (Il professionista iscritto all'albo può fornire) È consentito all'iscritto dare informazioni (sulle modalità) sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.</p> <p>Il comma 2 descrive la parte finale del comma 1 testo Camera</p> <p>2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza, nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico.</p> <p>3. Il Consiglio nazionale determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.</p>
<p>ART. 22. (Segreto professionale).</p> <p>1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo sono tenuti al segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato,</p>	<p>Art. 21.</p> <p>1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del (sono tenuti al) segreto</p>	<p>Art. 21</p> <p>1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del (sono tenuti al) segreto</p>

<p>sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.</p> <p>2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale nonché le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del citato codice di procedura penale.</p> <p>3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.</p>	<p>procedura penale (nonché) e si estendono le garanzie previste (per il difensore) dall'articolo 103 del (citato) codice di procedura penale per il difensore.</p>	<p>procedura penale (nonché) e si estendono le garanzie previste (per il difensore) dall'articolo 103 del (citato) codice di procedura penale per il difensore.</p>
<p>CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 23. (Disposizioni transitorie e finali).</p> <p>1. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono abrogati.</p> <p>2. Gli assistenti sociali iscritti nella sezione A o nella sezione B dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali, all'albo.</p> <p>3. Gli assistenti sociali in possesso dell'abilitazione professionale per la sezione A o per la sezione B dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere l'iscrizione all'albo.</p> <p>4. Nelle more dell'istituzione del corso di LMCU in servizio sociale per l'iscrizione alla sezione A</p>	<p>Art. 22.</p> <p>1. Coloro i quali sono iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente Consiglio regionale dell'ordine, nell'albo unico degli assistenti sociali.</p> <p>2. Coloro i quali sono (Gli assistenti sociali) in possesso Repubblica (5 giugno 2001) n. 328 del 2001, possono (richiedere l'iscrizione) iscriversi a domanda all'albo.</p> <p>3. Per l'accesso alla sezione A dell'albo, fino all'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo</p>	<p>Art. 22</p> <p>1. Coloro i quali sono iscritti nella sez. A e nella sez. B dell'albo di cui all'art. 20 del DPR n. 328/2001 alla data di entrata in vigore nella presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente Consiglio regionale dell'Ordine, nell'Albo unico degli Assistenti sociali.</p> <p>2. 2. Coloro i quali sono (Gli assistenti sociali) in possesso la (sezione) sez. A e per la (sezione) sez. B dell'albo di cui all'(articolo)art. 20 del (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001) DPR n. 328/2001 possono (richiedere l'iscrizione) iscriversi a domanda all'albo.</p> <p>3. Per l'accesso alla sezione A dell'albo, fino all'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo</p>

<p>dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario il possesso del diploma di laurea magistrale nella classe LM 87 o del diploma di laurea triennale nella classe L 39.</p> <p>5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge 23 marzo 1993, n. 84.</p> <p>6. La legge 3 aprile 2001, n. 119, è abrogata.</p>	<p>unico LMCU, coloro che fanno domanda per sostenere l'esame di stato devono essere in possesso della laurea magistrale nella classe LM87 e o del titolo di laurea triennale nella classe L39.</p>	<p>unico, coloro che fanno domanda per sostenere l'esame di stato devono essere in possesso della laurea magistrale in classe LM87 e o del titolo di laurea triennale in classe L39.</p>
--	---	--